



## **Conteggio elettronico dei voti (e-counting)** **Parere del Consiglio federale del 1° dicembre 2017**

### **Rapporto breve della Commissione della gestione del Consiglio nazionale**

del 23 marzo 2018

---

# Rapporto

## 1 Introduzione

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) si rallegra dell'accoglienza complessivamente positiva riservata alle sue raccomandazioni nel parere del Consiglio federale del 1° dicembre 2017 relativo al rapporto della CdG-N («Conteggio elettronico dei voti (e-counting)<sup>1</sup>» del 5 settembre 2017). Il parere del Consiglio federale è stato esaminato dalla sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N il 15 febbraio 2018 e dalla CdG-N in occasione della sua seduta del 23 marzo 2018.

Nondimeno la CdG-N auspica ritornare su taluni aspetti che non l'hanno totalmente convinta. Per questa ragione invita il Consiglio federale a presentarle un parere approfondito sui punti esposti di seguito.

## 2 Raccomandazione 1: Approvazione temporanea dei piani d'esercizio

Nella sua raccomandazione 1 la CdG-N ha chiesto che per tutti gli ausili tecnici impiegati per il conteggio elettronico dei voti esistano piani d'esercizio, da sottoporre periodicamente a una verifica da parte della Cancelleria federale.

Il Consiglio federale condivide il parere della CdG-N secondo cui gli enti pubblici devono disporre di piani d'esercizio se si avvalgono di ausili tecnici per il conteggio delle schede. Si dichiara parimenti disposto a esigere tali piani d'esercizio in futuro e a richiederne una verifica periodica da parte di un'istanza sovraordinata. Sottolinea tuttavia che il conteggio elettronico non è un settore in cui al Consiglio federale sia stato attribuito un «ruolo decisivo» e che la vigilanza dell'impiego a livello operativo degli ausili tecnici da parte dei Comuni spetta ai Cantoni. Secondo il Consiglio federale sono i Cantoni a provvedere «affinché l'accertamento dei risultati sia preciso e comprensibile»; di conseguenza ritiene che sia compito loro garantire che i Comuni dispongano di un piano d'esercizio sufficientemente esaustivo. La Cancelleria federale ha semplicemente il compito di fissare i requisiti che tali piani d'esercizio devono soddisfare e di richiederne la verifica periodica ai Cantoni.

Innanzitutto la CdG-N accoglie con favore la disponibilità del Consiglio federale a prevedere una verifica periodica. Constata tuttavia che il Consiglio federale non indica chiaramente se con «istanza sovraordinata» preposta a tale verifica intenda i Cantoni. Dal punto di vista dell'alta vigilanza non è logico che l'istanza di autorizzazione non coincida con quella che emana i requisiti applicabili ai piani d'esercizio. Designare i Cantoni quali istanze di autorizzazione comporterebbe problemi non da ultimo anche nel caso in cui il Cantone stesso conteggiasse le schede di voto o

<sup>1</sup> Conteggio elettronico dei voti (e-counting). Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 5 set. 2017 (FF 2018 123).





**Elenco delle abbreviazioni**

cpv.	capoverso
art.	articolo
CaF	Cancelleria federale
CPA	Controllo parlamentare dell'amministrazione
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
LDP	Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

